

FISCALITA' ENTI NO PROFIT

Enti diversi dalle associazioni di promozione sociale

Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici, anche nei confronti dei soci, sono commerciali ai fini delle imposte dirette. I relativi proventi concorrono all'imponibile fiscale secondo i criteri ordinari o, in alternativa, con i criteri forfetari dell'art. 80 del Codice del terzo settore. In questo secondo caso si applicano i coefficienti di redditività a scaglioni, distinti per fasce di ricavi e per tipologie di attività (prestazioni di servizi o altre attività). Diversamente, le predette operazioni non sono soggette a Iva. L'art. 4 D.P.R. 633/1972 continua ad applicarsi, anche dopo la riforma, per le prestazioni rese nei confronti di soci, associati, iscritti e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e poste in essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Data l'ampiezza del testo della norma, l'agevolazione si applica a tutti gli enti di tipo associativo, anche se iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.

Organizzazioni di volontariato

Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici a favore degli associati sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito, ma non ai fini Iva (art. 4). Le Odv con ricavi entro i 130.000 euro potranno optare per il regime forfetario dell'art. 86 del Codice del terzo settore, con applicazione di un coefficiente agevolato dell'1% e semplificazioni ai fini Iva.

Associazioni di promozione sociale

Il Codice del terzo settore indica un regime di decommercializzazione simile a quello del Tuir. In particolare, tale regime è un po' più ampio, in quanto si applica alle prestazioni rese nei confronti degli associati e a quelle nei confronti dei familiari e conviventi. Possono così verificarsi due diverse ipotesi. Le prestazioni rese agli associati sono decommercializzate sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva (articoli 85 del Codice del terzo settore e 4 del D.p.r. 633/1972). Invece, le prestazioni nei confronti di familiari e conviventi sono decommercializzate solo ai fini delle imposte sui redditi, poiché l'art. 4 non fa riferimento ai familiari/conviventi. Le Aps con ricavi entro 130.000 euro possono optare per il regime forfetario dell'art. 86 del Codice del terzo settore, con applicazione di un coefficiente agevolato del 3% e semplificazioni ai fini Iva.

Dott. Pier Luigi Giambene